

Modifiche di ordinanze nell'ambito di competenza dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026

Presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

16 settembre 2025 (avamprogetto)

Ordinanza sull'energia

Diritto vigente	Avamprogetto del 16 settembre 2025
<p><i>Art. 4b Obblighi</i></p> <p>¹ I produttori di combustibili e carburanti devono far registrare l'impianto di produzione nella banca dati dell'organo d'esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l'organo d'esecuzione la quantità di combustibili e carburanti prodotti.</p> <p>² Gli importatori di combustibili e carburanti devono far registrare l'impianto di produzione all'estero nella banca dati dell'organo d'esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l'organo d'esecuzione la quantità di combustibili e carburanti importati.</p> <p>³ Gli importatori di combustibili e carburanti in equilibrio di massa non sono tenuti a registrare gli impianti di produzione.</p> <p>⁴ Sono esentati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2:</p> <ul style="list-style-type: none">a. i produttori che producono meno di 20 chilogrammi per anno civile di combustibile rinnovabile o idrogeno non rinnovabile che non viene utilizzato come carburante;b. gli importatori che:<ul style="list-style-type: none">1. importano carburanti come mezzi d'esercizio nel serbatoio del veicolo o in un bidone di scorta,2. importano idrogeno all'interno di veicoli alimentati a celle a combustibile come mezzi d'esercizio nel serbatoio del veicolo,3. dispongono di una garanzia di origine estera per i combustibili e i carburanti importati.	<p><i>Art. 4b cpv. 4 lett. b n. 3 e 4^{bis}</i></p> <p>⁴ Sono esentati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2:</p> <ul style="list-style-type: none">b. gli importatori che:<ul style="list-style-type: none">3. dispongono di una garanzia di origine estera o di un altro certificato estero per i combustibili e i carburanti importati. <p>^{4bis} Gli importatori di combustibili o carburanti che dispongono di garanzie di origine estere o di altri certificati esteri, devono farli registrare presso l'organo d'esecuzione.</p>

Art. 4c Annullamento

¹ Deve annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi:

- a. cede il plusvalore ecologico di un combustibile o carburante cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio;
- b. cede la quantità di combustibile o carburante gassoso cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio e non la immette nella rete del gas svizzera; o
- c. riguardo alla quantità di combustibile o carburante cui la garanzia di origine fa riferimento:
 1. la utilizza per il consumo proprio,
 2. la converte in un altro vettore energetico,
 3. la esporta in un Paese che non riconosce le garanzie di origine svizzere.

² Deve inoltre annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi la utilizza come prova per l'utilizzo di combustibili o carburanti:

- a. nel quadro dei fattori di riduzione del CO₂ per i parchi veicoli nuovi mediante l'utilizzo di carburanti sintetici rinnovabili secondo l'articolo 11a della legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂;
- b. nel quadro dell'obbligo di compensazione secondo l'articolo 28b della legge sul CO₂; o
- c. nel quadro dell'obbligo di fornitura e di miscelazione di carburanti a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili secondo l'articolo 28f della legge sul CO₂.

³ L'annullamento deve essere effettuato entro la fine di ogni trimestre.

⁴ Chi utilizza una garanzia di origine rilasciata sulla base di certificati esteri per gas rinnovabili nel mercato del calore volontario deve annullarla entro un anno.

Art. 4c cpv. 1 lett. a^{bis} e b, 3 e 4

¹ Deve annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi:

- a^{bis}. cede l'idrogeno cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio;
- b. cede la quantità di biogas o di metano da altri vettori energetici rinnovabili cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio e non la immette nella rete del gas svizzera; o

³ L'annullamento deve essere effettuato:

- a. per il gas rinnovabile destinato all'uso come carburante: entro la fine di un trimestre;
- b. per gli altri combustibili e carburanti: entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

⁴ *Abrogato*

<p><i>Art. 12 Rimunerazione</i></p> <p>¹ Se il produttore e il gestore di rete non trovano un accordo, la remunerazione è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete sostiene per l'acquisto di elettricità equivalente presso terzi e dei costi di produzione dei propri impianti; i costi per le garanzie di origine non sono considerati. Il termine «equivalente» si riferisce alle caratteristiche tecniche dell'elettricità, in particolare alla quantità di energia e al profilo della potenza nonché alla possibilità di pilotare e prevedere la produzione.</p> <p>² Nella remunerazione dell'elettricità da impianti di cogenerazione alimentati interamente o parzialmente con vettori energetici fossili il prezzo di mercato risulta dai prezzi orari sul mercato spot (day-ahead) per l'area di mercato Svizzera.</p> <p>³ Per gli impianti di produzione di elettricità la cui installazione non è soggetta all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione e che non sono dotati di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a OAEI, il gestore di rete può prevedere, in deroga all'articolo 11 e ai capoversi 1 e 2, un adeguato importo forfettario annuale per la remunerazione dell'elettricità immessa.</p>	<p><i>Art. 12 Rimunerazione</i></p> <p>¹ Il prezzo di mercato per la remunerazione dell'elettricità corrisponde al prezzo sul mercato spot (day-ahead) per l'area di mercato Svizzera.</p> <p>² Il prezzo di mercato di riferimento determinante per il calcolo dell'importo della differenza secondo l'articolo 15 capoverso 1^{bis} LEnE corrisponde al prezzo di mercato di riferimento medio trimestrale di cui all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia.</p> <p>³ Per gli impianti di produzione di elettricità la cui installazione non è soggetta all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione e che non sono dotati di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a^{decies} OAEI, il gestore di rete può prevedere, in deroga agli articoli 11, 12a e ai capoversi 1 e 2, un adeguato importo forfettario annuale per la remunerazione dell'elettricità immessa.</p>
<p><i>Art. 31 Piano di pagamento</i></p> <p>¹ Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, l'UFAM elabora un piano di pagamento.</p> <p>² Per l'ordine dei pagamenti è determinante la data di presentazione delle domande all'autorità cantonale.</p>	<p><i>Art. 31 Ordine di priorità</i></p> <p>¹ Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, l'UFAM stabilisce un ordine di priorità.</p> <p>² Per l'ordine dei pagamenti è determinante la data di presentazione delle domande all'autorità cantonale. La priorità è data alle domande che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. riguardano l'indennizzo dei costi di pianificazione già sostenuti; o b. i costi supplementari per misure già garantite.
	<p><i>Art. 80c Disposizione transitoria della modifica del xx mese 2026</i></p> <p>Per gli impianti esistenti non ancora dotati di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a^{decies}OAEI, la remunerazione si basa sull'articolo 12 capoverso 1 nella versione del 1° gennaio 2026, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2027.</p>

Ordinanza sull'efficienza energetica

Diritto vigente	Avamprogetto del 16 settembre 2025
<p>vista la legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne); visto l'articolo 38 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici; visti gli articoli 39 capoverso 1 e 40 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio,</p>	<p><i>Ingresso</i> vista la legge del 30 settembre 2016 sull'energia; visto l'articolo 38 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici; visti gli articoli 35i, 39 capoverso 1 e 40 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio,</p>
<p><i>Art. 1 Scopo e campo d'applicazione</i> ¹ La presente ordinanza ha lo scopo di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e di aumentarne l'efficienza energetica. ² Essa si applica agli impianti, ai veicoli e agli apparecchi prodotti in serie e ai loro componenti prodotti in serie che consumano considerevoli quantità di energia e che sono commercializzati o ceduti in Svizzera.</p>	<p><i>Art. 1 cpv. 1</i> ¹ La presente ordinanza ha lo scopo di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e di aumentarne l'efficienza energetica e delle risorse.</p>

<p>Art. 3 Condizioni generali</p> <p>Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati 1.1–3.2 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. soddisfano le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia; b. sono stati sottoposti alla procedura di omologazione energetica (procedura di valutazione della conformità); e c. sono muniti delle indicazioni relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia. 	<p>Art. 3 Condizioni generali</p> <p>Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati 1.1–2.15 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. soddisfano le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e delle risorse e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia; b. sono stati sottoposti alla procedura di valutazione della conformità; e c. sono muniti delle indicazioni relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia.
<p>Art. 4 Esigenze minime</p> <p>¹ Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.14.</p> <p>² Le esigenze minime valgono anche per gli impianti e gli apparecchi che sono acquistati per uso proprio professionale.</p>	<p>Art. 4 cpv. 1</p> <p>¹ Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.15.</p>
<p>Art. 5 Procedura di valutazione della conformità</p> <p>¹ Il consumo di energia specifico, l'efficienza energetica e le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono determinati mediante una procedura di valutazione della conformità; i dettagli sono disciplinati negli allegati 1.1–3.2.</p> <p>² La procedura di valutazione della conformità deve essere eseguita secondo una delle procedure previste nell'articolo 8 numero 2 della direttiva 2009/125/CE.</p>	<p>Art. 5 cpv. 1</p> <p>¹ Il consumo di energia specifico, l'efficienza energetica e delle risorse e le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono determinati mediante una procedura di valutazione della conformità; i dettagli sono disciplinati negli allegati 1.1–2.15.</p>
<p>Art. 6 Etichettatura</p> <p>¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1–1.22, 3.1 e 3.2 deve apporvi l'etichettaEnergia.</p> <p>² L'etichettaEnergia deve indicare in modo uniforme e comparabile il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici per i modi di funzionamento determinanti; i dettagli sono disciplinati negli allegati di cui al capoverso 1.</p> <p>³ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi di cui al capoverso 1 deve provvedere affinché l'etichettaEnergia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con essi; b. sia apposta in modo ben leggibile nei documenti di vendita, segnatamente nei prospetti e nel materiale promozionale, e nelle pubblicità relative alla vendita. <p>⁴ Nei documenti di vendita di cui al capoverso 3 lettera b, in alternativa la classe di efficienza energetica può essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica dell'impianto o dell'apparecchio come figura sull'etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l'indicazione prezzo.</p>	<p>Art. 6 cpv. 1</p> <p>¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1–1.23 deve apporvi l'etichettaEnergia.</p>

<p>Art. 7 <i>Dichiarazione di conformità</i></p> <p>¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite una dichiarazione di conformità che essi soddisfano le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2.</p> <p>² La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. una descrizione dell'impianto o dell'apparecchio; c. una dichiarazione secondo cui l'impianto o l'apparecchio soddisfa le esigenze della presente ordinanza; d. i riferimenti alle norme tecniche o ad altre specifiche con cui l'impianto o l'apparecchio è conforme e in virtù delle quali si dichiara la conformità con le esigenze della presente ordinanza; e. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera. <p>³ Se un impianto o un apparecchio sottostà a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, può essere rilasciata una sola dichiarazione.</p> <p>⁴ La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla produzione dell'impianto o dell'apparecchio. Il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare di una serie.</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 1</i></p> <p>¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite una dichiarazione di conformità che essi soddisfano le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–2.15.</p>
<p>Art. 8 <i>Documenti tecnici</i></p> <p>¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2 sono adempiute.</p> <p>² I documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e in particolare devono contenere le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tutti i dati necessari per identificare l'impianto o l'apparecchio in modo univoco; b. una descrizione generale dell'impianto o dell'apparecchio e dell'utilizzo previsto; c. i dati riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelle riguardanti gli aspetti di particolare importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità ed eventualmente i disegni del modello; d. le istruzioni per l'uso; e. un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, sempre che non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali; f. i risultati delle misurazioni e dei calcoli svolti nell'ambito di una procedura di valutazione della conformità; g. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da un servizio d'omologazione. <p>³ I documenti tecnici possono essere redatti in un'altra lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.</p>	<p><i>Art. 8 cpv. 1</i></p> <p>¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–2.15 sono adempiute.</p>

Art. 14 *Controlli e misure*

¹ L'UFE controlla in modo idoneo e in misura adeguata se gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, commercializzati o ceduti, nonché i loro componenti prodotti in serie soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini a campione ed esamina le indicazioni fondate relative al mancato rispetto delle stesse.

² Nell'ambito dell'attività di controllo può in particolare:

- a. esigere da fabbricanti, importatori e commercianti l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per il controllo;
- b. entrare nei fondi, negli edifici, nelle aziende, nei locali, negli impianti e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro;
- c. ordinare un'omologazione energetica (valutazione della conformità) per gli impianti e gli apparecchi; i fabbricanti, gli importatori e i commercianti devono mettere gratuitamente a disposizione dell'UFE gli impianti e gli apparecchi necessari a questo scopo.

³ Se dal controllo risulta la violazione di prescrizioni della presente ordinanza, l'UFE decide le misure adeguate. Può in particolare:

- a. vietare la commercializzazione e la cessione di un impianto, di un veicolo o di un apparecchio o di un loro componente;
- b. disporre di rimediare alla violazione e ordinare il ritiro, il sequestro e la confisca di un impianto, di un veicolo o di un apparecchio o di un loro componente;
- c. pubblicare le misure che ha adottato.

⁴ Se dal controllo risulta che gli impianti o gli apparecchi non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, i costi insorti nell'ambito del controllo sono a carico della persona che ha commercializzato o ceduto tali impianti o apparecchi.

Art. 14 cpv. 2 lett. c, 2^{bis}, 3 frase introduttiva e 5

² Nell'ambito dell'attività di controllo può in particolare:

- c. ordinare una valutazione della conformità per gli impianti e gli apparecchi; i fabbricanti, gli importatori e i commercianti devono mettere gratuitamente a disposizione dell'UFE gli impianti e gli apparecchi necessari a questo scopo.

^{2bis} Può esigere che l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini gli fornisca informazioni sull'importazione di impianti e apparecchi per un determinato periodo di tempo.

³ Se dal controllo risulta la violazione di prescrizioni della presente ordinanza, l'UFE ordina misure adeguate. Può in particolare:

⁵ Nella misura in cui le prescrizioni della presente ordinanza riguardano l'efficienza delle risorse, la competenza per il controllo e la disposizione di misure spetta all'Ufficio federale dell'ambiente.

Art. 2 *Elenco delle deroghe secondo l'articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC*

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- c. i seguenti altri prodotti:
1. ...
 2. infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi:
 - legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie
 - ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie
 - disposizioni d'esecuzione del 22 maggio 2006 dell'ordinanza sulle ferrovie, 6 revisione
 - legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici
 - ordinanza del 5 dicembre 1994 sulle installazioni elettriche delle ferrovie
 - disposizioni d'esecuzione degli atti normativi menzionati nel presente numero,
 3. ...
 4. i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1–3 e 5–21 della suddetta legge,
 5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14, 2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica:
 - ...
 - asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete,
 - nel caso di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell'acqua calda: scaldacqua elettrici convenzionali aventi un volume utile di ≥ 150 litri e serbatoi di accumulo dell'acqua calda aventi un volume utile di ≤ 500 litri,
 - nel caso di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi di riscaldamento misti: apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi elettrici di riscaldamento misti,
 - nel caso di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale: apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale,
 - nel caso di refrigeratori aventi funzione di vendita diretta con raccordo alla rete: refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati con raccordo alla rete,
 - ...
 - piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete,
 - lavastoviglie professionali con raccordo alla rete,
 - macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete.

L'ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 5 frase introduttiva e decimo trattino

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- c. i seguenti altri prodotti:
5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14 e 2.15 dell'ordinanza del 1 novembre 2017 sull'efficienza energetica:

– *Abrogato*

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) 2023/2533.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2533.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2023/2533.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2023/2533 e gli allegati II, IV e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l'allegato IV numero 3 del regolamento (UE) 2023/2533 e secondo gli allegati VI e IX numero 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2534.

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

N. 1.1, nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) 2023/2533.

N. 3.1

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia delle asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2023/2533 nonché gli allegati II, IV e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri 1.3 e 2.3 e II numero 3 del regolamento (UE) n. 66/2014; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una cappa da cucina per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete

N. 3

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri 1.3 e 2.3 e II numero 3 del regolamento (UE) n. 66/2014 nonché l'allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una cappa da cucina per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014 e l'allegato VIII numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

Allegato 1.23
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli smartphone, ai telefoni cellulari diversi dagli smartphone, ai telefoni senza filo e ai tablet di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1670.
- 1.2 Sono esclusi gli smartphone, i telefoni cellulari diversi dagli smartphone, i telefoni senza filo e i tablet di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/1670.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2023/1670.

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet

N. 1.1 nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica agli smartphone, ai telefoni cellulari diversi dagli smartphone, ai telefoni senza filo e ai tablet di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1670.

Allegato 2.1
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete conformemente all'articolo 1 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/826.
- 1.2 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2023/826.

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete

N. 1.1 nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete conformemente all'articolo 1 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/826.

Allegato 2.6
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori a motore con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW.
- 1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all'articolo 1 numeri 2 e 3 del regolamento (UE) n. 327/2011.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori

N. 1.1 nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/1834.

Ordinanza sulla promozione dell'energia

Diritto vigente	Avamprogetto del 16 settembre 2025
<p>4.1.1 I costi annui si compongono:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dei costi del capitale risultanti dagli investimenti e che sono calcolati per annualità per le parti dell'impianto con il periodo di utilizzazione standardizzato secondo l'allegato 2.2 numero 4 e un costo medio del capitale secondo l'allegato 3;b. dei costi d'esercizio, considerati come segue:<ul style="list-style-type: none">1. per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli: fino a un importo massimo del 2 per cento degli investimenti computabili, inclusi i costi di gestione aziendale, di gestione della centrale, di gestione dell'energia e di valorizzazione dell'energia a livello della società responsabile della gestione,2. per i rinnovamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: i costi d'esercizio medi prima del rinnovamento; sono presi in considerazione nel rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l'impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l'impianto prima del rinnovamento,3. per i rinnovamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW: i costi d'esercizio prima del rinnovamento; sono presi in considerazione nel rapporto tra la produzione supplementare e la produzione netta dopo il rinnovamento;c. dei costi di gestione dell'energia e amministrazione per i seguenti impianti con una potenza superiore a 3 MW:<ul style="list-style-type: none">1. per le centrali ad acqua fluente: fino a 0,25 ct./kWh,2. per le centrali ad accumulazione e ad accumulazione con pompaggio: fino a 0,4 ct./kWh;d. dei tributi e delle prestazioni pagati all'ente pubblico, nella misura seguente:<ul style="list-style-type: none">1. per i rinnovamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: i tributi e le prestazioni pagati all'ente pubblico prima del rinnovamento, nel rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l'impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l'impianto prima del rinnovamento,2. per i rinnovamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti con una potenza pari o inferiore a 3 MW: i tributi e le prestazioni pagati all'ente pubblico prima del rinnovamento, nel rapporto tra la produzione supplementare e la produzione netta dopo il rinnovamento;e. delle imposte calcolatorie sull'utile;f. dei costi dell'elettricità utilizzata per le pompe di alimentazione e di pompaggio-turbinaggio.	<p>L'allegato 6.1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia è modificato secondo la versione qui annessa.</p> <p><i>N. 4.1.1 lett. a, nonché d n. 3 e 4</i></p> <p>4.1.1 I costi annui si compongono:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dei costi del capitale risultanti dai costi d'investimento computabili da determinare secondo l'articolo 61 capoversi 1-3 e l'articolo 62 capoverso 1 lettere b e c e che sono calcolati per annualità per le parti dell'impianto con il periodo di utilizzazione standardizzato secondo l'allegato 2.2 numero 4 e un costo medio del capitale secondo l'allegato 3;d. dei tributi e delle prestazioni pagati all'ente pubblico, nella misura seguente:<ul style="list-style-type: none">3. per i nuovi impianti: i tributi e le prestazioni pagati secondo la concessione,4. per gli ampliamenti considerevoli: i tributi e le prestazioni supplementari dovuti all'ampliamento;

Ordinanza sull'energia nucleare

Diritto vigente	Avamprogetto del 16 settembre 2025
	<p><i>Art. 54a Eccezioni all'obbligo di condizionamento</i></p> <p>Non devono essere condizionate le scorie radioattive per le quali è prevedibile che:</p> <ul style="list-style-type: none">a. possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP;b. possano essere destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP;c. c.soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP.
<p><i>Art. 55 Competenza</i></p> <p>¹ L'Ufficio federale è competente per il rilascio:</p> <ul style="list-style-type: none">a. di licenze per la manipolazione di scorie radioattive;b. del consenso alla convenzione per la ripresa di scorie radioattive conformemente all'articolo 34 capoverso 3 lettera d e capoverso 4 LENU. <p>² La competenza speciale di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP è fatta salva.</p> <p>³ Il Dipartimento è competente della conclusione dell'accordo internazionale di cui all'articolo 34 capoverso 3 lettera a LENU in caso di esportazione di scorie a bassa e media attività a scopo di condizionamento.</p>	<p><i>Art. 55 cpv. 2</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

	<p><i>Art. 55a Eccezioni all'obbligo della licenza</i></p> <p>La manipolazione di scorie radioattive immesse nell'ambiente è esentata dall'obbligo della licenza di cui all'articolo 34 capoverso 1 LENu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. che sono immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111– 116 ORaP; o b. che sono destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP.
<p><i>Art. 11 Autorità preposte al rilascio delle licenze</i></p> <p>¹ Fatto salvo il capoverso 2, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l'autorità preposta al rilascio delle licenze per tutte le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all'obbligo della licenza previste dalla presente ordinanza.</p> <p>² All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le attività svolte negli impianti nucleari non soggette a obbligo di licenza o a decisione di disattivazione in virtù della LENu; b. gli esperimenti con sostanze radioattive nel quadro di indagini geologiche di cui all'articolo 35 LENu; c. l'importazione e l'esportazione di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi; d. il trasporto di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi; e. l'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari; f. lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse. 	<p>L'ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione è modificata come segue:</p> <p><i>Art. 11 cpv. 2 lett. e</i></p> <p>² All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. l'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutti i trasporti a essa connessi;

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Diritto vigente	Avamprogetto del 16 settembre 2025
<p>Art. 4 Tariffe del servizio universale</p> <p>¹ I gestori delle reti di distribuzione fissano le tariffe del servizio universale per ogni anno civile (anno tariffario).</p> <p>² Il corrispettivo per l'elettricità fornita nel servizio universale (art. 6 cpv. 5^{bis} lett. d LAEl) non può superare i costi dell'energia computabili.</p> <p>³ Per il calcolo dei costi dell'energia computabili si applicano i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none">e. nel quadro della remunerazione secondo l'articolo 15 capoverso 1 LEne sono computabili:<ul style="list-style-type: none">1. con ritiro della garanzia d'origine: al massimo i costi di produzione secondo l'articolo 4 capoverso 3 nella versione vigente il 1° luglio 2024, al netto di eventuali incentivi secondo l'articolo 4a nella versione vigente il 1° luglio 2024,2. senza ritiro della garanzia d'origine: al massimo il prezzo uniforme a livello nazionale secondo l'articolo 15 capoverso 1 LEne al momento dell'immissione oppure la remunerazione minima.	<p><i>Art. 4 cpv. 3 lett. e n. 1</i></p> <p>³ Per il calcolo dei costi dell'energia computabili si applicano i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none">e. nel quadro della remunerazione secondo l'articolo 15 capoverso 1 LEne sono computabili:<ul style="list-style-type: none">1. con ritiro della garanzia d'origine: al massimo i costi di produzione secondo l'articolo 4 capoverso 3 nella versione vigente il 1° luglio 2024, al netto di eventuali incentivi secondo l'articolo 4a nella versione vigente il 1° luglio 2024, oppure, se il prezzo uniforme a livello nazionale secondo l'articolo 15 capoverso 1 LEne è superiore ai costi di produzione, al massimo tale prezzo al momento dell'immissione;
	<p><i>Art. 8a^{decies} cpv. 7</i></p> <p>⁷ Dal 1° gennaio 2028 i gestori di rete devono impiegare un sistema di misurazione intelligente presso tutti gli impianti di produzione che rientrano nell'articolo 15 capoverso 1^{bis} LEne.</p>

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti

Diritto vigente	Avamprogetto del 16 settembre 2025
<p>Art. 6 <i>Obbligo di rilevamento e notifica dei dati di produzione e concernenti l'importazione e l'esportazione</i></p> <p>¹ I produttori di combustibili o carburanti o terzi da loro incaricati rilevano i dati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b ed e (dati di produzione):</p> <ol style="list-style-type: none">a. mensilmente, entro il 6° giorno del mese successivo, per:<ol style="list-style-type: none">1. i combustibili non utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di calore,2. i combustibili non utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di energia elettrica;b. annualmente, entro la fine di febbraio dell'anno successivo, per:<ol style="list-style-type: none">1. i combustibili utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di calore,2. i combustibili utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di energia elettrica. <p>² Se gas prodotto in Svizzera viene immesso nella rete, la quantità deve essere rilevata in corrispondenza del punto di immissione.</p> <p>³ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini notifica all'organo d'esecuzione mensilmente, entro la fine del mese successivo, i dati concernenti l'importazione e l'esportazione.</p> <p>⁴ Gli importatori di carburanti o combustibili bilanciati in massa ai sensi dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 registrano la documentazione di accompagnamento del sistema di bilanciamento di massa.</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 2^{bis}</i></p> <p>^{2bis} I dati di produzione rilevati devono essere certificati annualmente da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore. Sono esonerati da questo obbligo i produttori di combustibili e carburanti che:</p> <ol style="list-style-type: none">a. consumano per sé l'intera quantità di combustibile prodotta e non impiegano le garanzie di origine emesse per tale quantità come prova dell'utilizzo di combustibili; ob. convertono l'intera quantità di combustibile o carburante prodotta in un altro vettore energetico.

Diritto vigente	Avamprogetto del 16 settembre 2025
<p>Art. 8</p> <p>¹ Per essere registrati nella banca dati di cui all'articolo 9, le garanzie di origine estere per gas rinnovabili o altri certificati esteri per gas rinnovabili devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il gas rinnovabile viene prodotto secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti o residui di produzione biogeni; b. per il gas rinnovabile prodotto a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa devono essere disponibili: <ul style="list-style-type: none"> 1. un certificato valido emesso tramite un sistema riconosciuto di cui all'articolo 30 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001, 2. una documentazione di accompagnamento che dimostri che si tratta di un combustibile rinnovabile di origine non biologica secondo l'articolo 2 paragrafo 36 della direttiva (UE) 2018/2001. c. il certificato estero per gas rinnovabile è stato emesso da un registro nazionale, negoziato attraverso lo «European Renewable Gas Registry» o si basa sullo Standard europeo di certificazione energetica della «Association of Issuing Bodies»; d. il gas rinnovabile è stato immesso nella rete europea del gas. <p>² L'UFE pubblica direttive sui giustificativi che consentono di dimostrare che il gas rinnovabile è prodotto secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti o residui di produzione biogeni.</p> <p>³ Se un certificato estero per gas rinnovabile viene registrato nella banca dati di cui all'articolo 9, deve essere cancellato nel registro originale.</p> <p>⁴ Se un certificato estero per gas rinnovabile proveniente da un Paese che non dispone di un registro viene registrato nella banca dati di cui all'articolo 9, l'importatore deve comprovare che un doppio conteggio commerciale è escluso.</p>	<p>Art. 8 cpv. 1 lett. c e 4</p> <p>¹ Per essere registrati nella banca dati di cui all'articolo 9, le garanzie di origine estere per gas rinnovabili o altri certificati esteri per gas rinnovabili devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. il certificato estero per gas rinnovabili è stato emesso da un registro nazionale o è stato negoziato attraverso lo «European Renewable Gas Registry»²⁰ o la garanzia di origine estera per gas rinnovabili si basa sullo Standard europeo di certificazione energetica²¹ della «Association of Issuing Bodies»²². <p>⁴ Se un certificato estero per gas rinnovabili proveniente da un Paese che non dispone di un registro viene registrato nella banca dati di cui all'articolo 9, l'importatore del certificato estero deve comprovare che un doppio conteggio commerciale è escluso</p>